

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LE LAVORATRICI IN GRAVIDANZA, PUERPERIO ED ALLATTAMENTO

redatto ai sensi del D.Lgs 151/2001 'Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53'

REV.	DESCRIZIONE	Datore di Lavoro	RSPP	RLS	DATA
00	Prima stesura				02/01/2017

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La tutela delle lavoratrici madri è regolata da un complesso quadro normativo di difesa della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

In data 27 aprile 2001 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 **'Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53'** che ha riunito in sé le disposizioni legislative vigenti in materia, fra le quali la legge 1204/71 e il D.Lgs 645/96 conseguentemente abrogati.

Tale decreto prescrive che il datore di lavoro, contestualmente alla valutazione dei rischi eseguita ai sensi dell'art. 17 e 28 del D.Lgs 81/08, valuti preventivamente i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere ed in allattamento, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, nonché i processi o le condizioni di lavoro, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare. Come precisato dalla Circolare del Ministero del Lavoro prot. 3328 del 16/21/02, detta valutazione preventiva consente al datore di lavoro di informare le lavoratrici, prima ancora che sopraggiunga una gravidanza, dei rischi esistenti in azienda, delle misure di prevenzione e protezione che egli ritiene di dover adottare in tal caso e, quindi, dell'importanza che le dipendenti gli comunichino tempestivamente il proprio stato, in modo che possano essere valutati con immediatezza i rischi specifici e adottate le conseguenti misure di tutela.

Qualora i risultati della valutazione rivelino rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici, il datore di lavoro deve evitarne l'esposizione a rischio, modificando temporaneamente le condizioni e/o l'orario di lavoro. Se tale modifica non è possibile, deve provvedere a spostare le lavoratrici ad altre mansioni, informando contestualmente gli Organi preposti competenti per territorio.

Qualora non ci siano le condizioni per lo spostamento ad altre mansioni la Direzione Provinciale del Lavoro può disporre l'astensione anticipata dal lavoro della lavoratrice.

Il datore di lavoro deve inoltre informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti degli esiti della valutazione e delle misure di prevenzione adottate, come previsto dall'art. 36 del D.Lgs 81/08.

In sintesi i punti salienti della normativa che devono guidare il processo di valutazione dei rischi teso a tutelare la salute e la sicurezza delle lavoratrici madri, sono i seguenti:

- è vietato adibire le lavoratrici al trasporto ed al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, durante la gestazione e, in determinati casi, fino a 7 mesi dopo il parto (art. 7 D.Lgs 151/01);
- i lavori vietati ed il corrispondente periodo di divieto sono riportati negli allegati A e B del D.Lgs 151/01, cui si rimanda;
- è vietato adibire le lavoratrici al lavoro notturno, dalle ore 24 alle ore 6, dal momento di accertamento dello stato di gravidanza e fino ad un anno di età del bambino (art. 53 D.Lgs 151/01);
- fermi restando i lavori vietati, il datore di lavoro deve valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, i processi o le condizioni di lavoro (art. 11 D.Lgs 151/01);
- i rischi da valutare sono riportati nell'allegato C del D.Lgs 151/01, cui si rimanda.

ANALISI DEI PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO PER LA SALUTE DELLA DONNA E DEL BAMBINO

Di seguito vengono riportati i principali fattori di rischio per la salute della lavoratrice madre e del bambino e per ognuno di essi vengono riportati i principali effetti su gravidanza ed allattamento segnalati dalla letteratura nonché i riferimenti legislativi in base ai quali l'esposizione a tali fattori è vietata durante la gravidanza ed eventualmente fino a sette mesi dopo il parto.

Si sottolinea che, in base all'art. 7 del D.Lgs 151/01, indipendentemente dai riferimenti legislativi specifici per i singoli fattori di rischio, l'Organo di vigilanza ha la facoltà di disporre l'allontanamento delle lavoratrici madri da condizioni di lavoro o ambientali ritenute pregiudizievoli per la salute della donna o del bambino.

Si ricorda infine che alcuni lavori che si ritengono pregiudizievoli in relazione all'avanzato stato di gravidanza sono vietati gli ultimi tre mesi di gestazione (art. 17 comma 1 D.Lgs 151/01).

VALUTAZIONE RISCHIO GRAVIDANZA	Ed. 16.04.2018

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO	PRINCIPALI EFFETTI SULLA GESTAZIONE E LATTAZIONE	LEGISLAZIONE ITALIANA DI RIFERIMENTO E RELATIVI PROVVEDIMENTI
ATTIVITA' IN POSTURA ERETTA PROLUNGATA	I mutamenti fisiologici in corso di gravidanza (maggiore volume sanguigno e aumento delle pulsazioni cardiache, dilatazione generale dei vasi sanguigni e possibile compressione delle vene addominali o pelviche) favoriscono la congestione periferica durante la postura eretta. La compressione delle vene può ridurre il ritorno venoso con conseguente accelerazione compensativa del battito cardiaco materno ed il manifestarsi di contrazioni uterine. Se la compensazione è insufficiente ne possono derivare vertigini e perdita di coscienza. Periodi prolungati in piedi durante la giornata lavorativa determinano per le donne un maggior rischio di parto prematuro.	D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.G (lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario di lavoro). DIVIETO IN GRAVIDANZA
POSTURE INCONGRUE	È potenzialmente pericoloso lavorare in posti di lavoro ristretti o in postazioni non sufficientemente adattabili per tenere conto del crescente volume addominale, in particolare nelle ultime fasi della gravidanza. Ciò può determinare stiramenti o strappi muscolari. La destrezza, l'agilità, il coordinamento, la velocità dei movimenti e l'equilibrio possono essere anch'essi limitati e ne può derivare un rischio accresciuto di infortunio.	D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett. G (lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario di lavoro). DIVIETO IN GRAVIDANZA
LAVORO NOTTURNO	Il lavoro notturno può avere ripercussioni sulla salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. L'affaticamento mentale e psichico, aumenta durante la gravidanza e nel periodo post-natale a causa dei diversi cambiamenti, fisiologici e non, che intervengono.	D.Lgs 151/01 art.53 comma 1 (è vietato adibire la donna al lavoro dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino); D.Lgs 532/99 (disposizioni in materia di lavoro notturno). DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO AD UN ANNO DI VITA DEL BAMBINO
MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI	La movimentazione manuale di carichi è ritenuta pericolosa in gravidanza in quanto può determinare lesioni al feto e parto prematuro. Inoltre vi è una maggiore suscettibilità dell'apparato osteo-articolare a causa dei mutamenti ormonali che determinano un rilassamento dei legamenti e dei problemi posturali ingenerati dalla gravidanza avanzata. Nel periodo del post-parto, cioè dal IV al VII mese dopo il parto, va poi tenuto in considerazione che la madre che allatta è più soggetta ad affaticamento psico-fisico e la ripresa dell'attività lavorativa richiede un periodo di adattabilità.	D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.F (lavori di manovalanza pesante); D.Lgs 151/01 art.11 all.C lett.A,1,b (rischio da movimentazione manuale di carichi pesanti evidenziato dalla valutazione dei rischi). DIVIETO IN GRAVIDANZA

VALUTAZIONE RISCHIO GRAVIDANZA	Ed. 16.04.2018

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO	PRINCIPALI EFFETTI SULLA GESTAZIONE E LATTAZIONE	LEGISLAZIONE ITALIANA DI RIFERIMENTO E RELATIVI PROVVEDIMENTI
LAVORI SU MEZZI IN MOVIMENTO	L'esposizione a vibrazioni a bassa frequenza, come accade per uso di mezzi in movimento, può accrescere il rischio di aborti spontanei. Il lavoro a bordo di veicoli può essere di pregiudizio per la gravidanza soprattutto per il rischio di microtraumi, scuotimenti, colpi, oppure urti, sobbalzi o traumi che interessino l'addome.	D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.O. DIVIETO IN GRAVIDANZA
RUMORE	L'esposizioni prolungata a rumori forti può determinare un aumento della pressione sanguigna e un senso di stanchezza; si ipotizza una vasocostrizione arteriolare che potrebbe essere responsabile di una diminuzione del flusso placentare. Evidenze sperimentali suggeriscono che una esposizione prolungata del nascituro a rumori forti durante la gravidanza può avere un effetto sulle sue capacità uditive dopo la nascita.	D.Lgs 151/01 art.11 all.C lett.A,1,c (lavori vietati ai minori ai sensi delle DD.Lgss 345/99 e 262/00); D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.C (malattie professionali). DIVIETO IN GRAVIDANZA (PER ESPOSIZIONI MAGGIORI DI 80 dBA LEP) DIVIETO FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO (PER ESPOSIZIONI MAGGIORI DI 87 dBA LEP)
SOLLECITAZIONI TERMICHE	Durante la gravidanza le donne sopportano meno il calore ed è più facile che svengano o che risentano dello stress da calore. L'esposizione a calore può avere esiti nocivi sulla gravidanza. Il lavoro a temperature molto fredde può essere pregiudizievole per la salute di gestanti, nascituro e puerpere. I rischi aumentano in caso di esposizione a sbalzi improvvisi di temperatura.	D.Lgs 151/01 art.11 all.A lett.A (celle frigorifere); D.Lgs 151/01 art.11 all.C lett.A,1,f (esposizione a sollecitazioni termiche rilevanti evidenziata dalla valutazione dei rischi). DIVIETO IN GRAVIDANZA DIVIETO FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO (ESPOSIZIONE A TEMPERATURE MOLTO BASSE)
RADIAZIONI IONIZZANTI	Una esposizione a radiazioni ionizzanti comporta dei rischi per il nascituro. Infatti, a seguito dell'azione delle radiazioni sul prodotto del concepimento, si possono osservare sia la morte fetale, sia alterazioni dello sviluppo con rischio di malformazioni. Nel primo mese di gravidanza dosi dell'ordine di 0.1 Sv ricevute dall'embrione possono provocare l'aborto. Dalla fine del primo mese fino al terzo si possono produrre diversi tipi di malformazione, mentre dalla fine del terzo mese si possono indurre effetti tardivi, a carattere probabilistico, manifestandosi nei primi anni di vita del bambino. Tra i danni al feto è inoltre da citare il rischio di ritardo mentale grave a seguito di irradiazione nel	D.Lgs 151/01 art.8; D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.D (lavori che espongono a radiazioni ionizzanti vietati durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto); D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.C (malattie professionali); D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.B (rischi per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO	PRINCIPALI EFFETTI SULLA GESTAZIONE E LATTAZIONE	LEGISLAZIONE ITALIANA DI RIFERIMENTO E RELATIVI PROVVEDIMENTI
	periodo compreso tra l'ottava e la quindicesima settimana di gestazione e, con minor intensità, tra la sedicesima e la venticinquesima settimana; l'aborto e le malformazioni fetali sono effetti a carattere deterministico con un valore soglia di circa 50 mSv.	periodiche). DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO
RADIAZIONI NON IONIZZANTI	Al momento attuale non esistono dati certi sugli effetti provocati sulla gravidanza o sulla lattazione dalle radiazioni non ionizzanti. Non si può escludere che esposizioni a campi elettromagnetici intensi, come ad esempio quelli associati a fisioterapie (marconiterapia, radarterapia) o alla saldatura a radiofrequenza delle materie plastiche, possano determinare un rischio accresciuto per il nascituro. Sulla base degli studi epidemiologici effettuati, il lavoro a videoterminale non espone a radiazioni non ionizzanti in grado di interferire con la normale evoluzione della gravidanza.	D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.C (malattie professionali di cui all. 4 al decreto 1124/65 e successive modifiche); D.Lgs 151/01 art.11 all.C lett.A,1,e (rischio da radiazioni non ionizzanti evidenziato dalla valutazione dei rischi). DIVIETO IN GRAVIDANZA PER ESPOSIZIONI SUPERIORI A QUELLE AMMESSE PER LA POPOLAZIONE GENERALE Rif. DM 10/06/1998 n.381 Livelli di riferimento ICNIRP
AGENTI BIOLOGICI DEI GRUPPI DI RISCHIO 2, 3, 4	Molti agenti biologici appartenenti ai gruppi di rischio 2,3,4 possono interessare il nascituro in caso di infezione della madre durante la gravidanza. Essi possono giungere al bambino per via placentare oppure durante e dopo il parto, in caso di allattamento o a seguito dello stretto contatto fisico tra madre e bambino. Agenti che possono infettare il bambino in uno di questi modi sono ad esempio i virus dell'epatite B, C, rosolia, hiv, il bacillo della tubercolosi, quello della sifilide e il toxoplasma.	D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.A (lavori vietati ai minori ai sensi del D.Lgs 345/99 e 262/00); D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.B (rischi per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche); D.Lgs 151/01 art.7 all.B lett.A punto 1 lett. B (per virus rosolia e toxoplasma in assenza di comprovata immunizzazione); D.Lgs 151/01 art.11 all.C lett.A,2 (rischio di esposizione ad agenti biologici evidenziato alla valutazione dei rischi). DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO
SOSTANZA O PREPARATI CLASSIFICATI COME PERICOLOSI (TOSSICI, NOCIVI, CORROSIVI, IRRITANTI)	L'effettivo rischio per la salute costituito dalle singole sostanze è determinato all'interno del documento di valutazione del rischio chimico. Alcuni agenti chimici possono penetrare attraverso la pelle integra ed essere assorbiti dal corpo con ripercussioni negative sulla salute. Molte sostanze possono passare nel latte materno e per questa via contaminare il bambino. Tra gli effetti degli agenti chimici sulla gravidanza molti studi hanno evidenziato il verificarsi di aborti spontanei correlati ad una esposizione occupazionale a	D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.A (lavori vietati ai minori ai sensi del D.Lgs 345/99 e 262/00); D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.C (malattie professionali); D.Lgs 151/01 art.11 all.C lett.A punto 3 lett. a,b,c,d,e,f e lett. B (esposizione ad agenti chimici pericolosi evidenziata dalla valutazione dei rischi).

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO	PRINCIPALI EFFETTI SULLA GESTAZIONE E LATTAZIONE	LEGISLAZIONE ITALIANA DI RIFERIMENTO E RELATIVI PROVVEDIMENTI
	numeroso sostanze, tra cui solventi organici, gas anestetici e farmaci antiblastici, anche per bassi livelli di esposizione.	DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO
VIDEOTERMINALISTI ADDETTI AGLI SPORTELLI	Nelle lavoratrici gestanti sono presenti variazioni posturali legate alla gravidanza che potrebbero favorire l'insorgenza di disturbi dorso-lombari atti a giustificare la modifica temporanea delle condizioni o dell'orario di lavoro. In caso di postazione di lavoro assisa fissa per almeno due terzi dell'orario di lavoro e/o di esposizione a videoterminale, come definita dall'art.173 del D.Lgs 81/08, senza possibilità di ridurre i tempi di utilizzo del videoterminale è necessario procedere all'astensione obbligatoria anticipata a tre mesi prima del parto in relazione all'avanzato stato di gravidanza.	D.M. 2/10/00 art. 1 (Linee guida d'uso dei videotermini); D.Lgs 151/01 art.17 comma 1 (lavori gravosi o pregiudizievoli). MESE ANTICIPATO

Si riporta una tabella indicativa delle principali mansioni e rischi collegati, elaborata dall'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria ULSS 5 Ovest Vicentino nel 2010, **RIFERITI AL SOLO AMBITO LAVORATORIVO DI APPARTENENZA DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO CREMA TRE.**

Comparto	Mansione	Esposizione pericolosa e fattore di rischio	Riferimento D. Lgs.151/01	Periodo di astensione
Istruzione	Educatrici asili nido Insegnanti scuola dell'infanzia	Sollevamento bambini (movimentazione manuale dei carichi). Valore limite MMC: - in gravidanza 0.8 secondo NIOSH - post parto 1.0 secondo NIOSH	All. A lett. F, G All. C lett. A punto 1b)	In gravidanza. Fino a 7 mesi dopo il parto solo se supera standard secondo MMC in base alla valutazione dei rischi.
		Posture incongrue	All. A lett. F, G	In gravidanza
		Stazione eretta prolungata	All. A lett. F, G	In gravidanza se > a 4h al giorno
		Stretto contatto e igiene personale dei bambini (rischio biologico)	All. B lett. A punto 1b) All. C lett. A punto 2)	In gravidanza. Fino a 7 mesi dopo il parto: rischio di trasmissione al neonato
	Insegnanti di scuola primaria (ex elementari)	Rischio biologico	All. B lett. A punto 1b) All. C lett. A punto 2)	In gravidanza se negative per Rosolia
	Personale di appoggio docente o non docente	Ausilio ad allievi non autosufficienti dal punto di vista motorio o con gravi disturbi comportamentali (rischio di reazioni	All. A lett. F, G, L	In gravidanza. Fino a 7 mesi dopo il parto se supera standard MMC.

		improvvisi e violenti)		Per altri rischi valutare caso per caso secondo problemi connessi all'assistito.
		Movimentazione manuale disabili	All. A lett. F, G All. C lett. A punto 1 b)	In gravidanza. Fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi come sopra.
		Stretto contatto ed igiene personale dei disabili (rischio biologico)	All. B lett. A punto 1b) All. C lett. A punto 2)	In gravidanza. Fino a 7 mesi dopo il parto.
	Collaboratrice scolastica (ex bidella)	Impiego di prodotti di pulizia pericolosi per la salute (rischio chimico). N.B. = da valutare caso per caso la reale entità del rischio chimico sulla base dei tipi di detersivi usati e della frequenza e durata dell'uso.	All. C lett. A punto 3a) e 3b). All. A lett. C.	in gravidanza. Fino a 7 mesi dopo il parto.
		Uso di scale portatili	All. A lett. E	In gravidanza
		Lavori pesanti	All. A lett. F	In gravidanza
		Movimentazione dei carichi	All. C lett. A punto 1b)	In gravidanza in base alla valutazione dei rischi solo se supera standard MMC
Uffici	Impiegata	Archiviazione pratiche (fatica fisica) Front office (stazione eretta per più di 4 h al giorno)	All. A lett. F e G	In gravidanza solo se supera standard MMC
Addetti alle pulizie	Pulizie ordinarie	Impiego di prodotti di pulizia pericolosi per la salute (rischio chimico). N.B. = da valutare caso per caso la reale entità del rischio chimico sulla base dei tipi di detersivi usati e della frequenza e durata dell'uso	All. C lett. A punto 3a) e 3b) All. A lett. C	Gravidanza. Fino a 7 mesi dopo il parto.
		Uso di scale portatili	All. A lett. E	In gravidanza
		Lavori pesanti	All. A lett. F	In gravidanza. Fino a 7 mesi dopo il parto solo se supera standard MMC.
		Stazione eretta	All. A lett. G	In gravidanza se > a 4h al giorno

		Eventuali pericoli presenti nei reparti industriali (rischio chimico, fisico).	All. C lett. A punto 3a) e 3b) All. C lett. A punto 1c) e 1g) All. A lett. C	In gravidanza. Fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi: chimico e/o MMC
		Contatto con materiale potenzialmente infetto (rischio biologico). Pulizia in luoghi di lavoro particolari: ospedali, lab. Analisi, ecc...	All. C lett. A punto 2	In gravidanza. Fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi.
Attività pubbliche esercitabili all'interno di Istituti Didattici	Cameriera (ai piani, al banco, ai tavoli)	Impiego di prodotti di pulizia pericolosi per la salute (rischio chimico). N.B. = da valutare caso per caso la reale entità del rischio chimico sulla base dei tipo di detergenti usati e della frequenza e durata dell'uso	All. C lett. A punto 3a) e 3b) All. A. lett. C	In gravidanza. Fino a 7 mesi dopo il parto.
		Uso di scale portatili	All. A lett. E	In gravidanza
		Stazione eretta prolungata	All. A lett. G	In gravidanza se > a 4h al giorno
		Eventuali lavori pesanti e posture	All. A lett. F	In gravidanza ed in base alla valutazione dei rischi MMC
	Cuoca Addetta mensa	Stazione eretta prolungata	All. A lett. G	In gravidanza se > a 4h al giorno
		Eventuali lavori pesanti con movimentazione di carichi e posture	All. A lett. F All. C lett. A punto 1b)	In gravidanza. Fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi
		Impiego di prodotti di pulizia pericolosi per la salute (rischio chimico). N.B. = da valutare caso per caso la reale entità del rischio chimico sulla base dei tipo di detergenti usati e della frequenza e durata dell'uso	All. C. lett. A punto 3a) e 3b) All. A. lett. C	In gravidanza. Fino a 7 mesi dopo il parto.
		Microclima (cuoca) con rilevazione dei parametri microclimatici e valutazione secondo standard in uso	All. C lett. A punto 1f) art.7 comma 4	In gravidanza. Fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi .

PERSONALE ESPOSTO AI FATTORI DI RISCHIO

	FATTORI DI RISCHIO	PERIODO DI ASTENSIONE
VIDEOTERMINALISTE	POSTURE INCONGRUE	GRAVIDANZA
IMPIEGATA (SPECIALMENTE SE IMPEGNATA IN ATTIVITA' DI ARCHIVIO)	FATICA FISICA	GRAVIDANZA SOLO SE SUPERA STANDARD MMC
ADDETTE CONTATTO UTENZA	AGENTI BIOLOGICI A TRASMISSIONE AEREA	MESE ANTICIPATO
ASSISTENTE SOCIALE (se presente all'interno della scuola)	AGENTI BIOLOGICI	GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO
EDUCATRICE ASILO NIDO PERSONALE DI APPOGGIO DOCENTE E NON DOCENTE	MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI AGENTI BIOLOGICI POSTURE INCONGRUE STAZIONE ERETTA PROLUNGATA	GRAVIDANZA GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO
INSERVIENTE - CUOCA ASILO	MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI AGENTI BIOLOGICI A TRASMISSIONE AEREA	GRAVIDANZA GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO
OPERATRICE SANIFICAZIONI	POSTURE INCONGRUE SOSTANZE PERICOLOSE USO SCALE PORTATILI RISCHIO BIOLOGICO	GRAVIDANZA GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO